

10026/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 55

Risorse 885005 Felia

SSA 1480/2017

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	55	11/01/2018			171,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.

Agente della Riscossione per la Provincia di

SIRACUSA

VIA EMANUELE MORSELLI 8

90100 PALERMO (PA)

Partita IVA: 04739330829 C.F. 00833920150

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centosettantuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT97M0103017100000000505018

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SENT. N. 1480/2017 DEVOTI SANDRO/RISCOSSIONE SICILIA

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	171,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	171,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	171,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97M0103017100000000505018

NR.SCT: 285406696 CRO: A1001418580

DATA ORDINE: 15.01.2018

TRANSACTION ID: A100141858001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA.
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
SIRACUSA

BENEFICIARIO: RISCOSSIONE SICILIA SPA
VIA EMANUELE MORSELLI 8
PALERMO

DT REG : 15.01.2018

IMPORTO: 171,00

NOTE: SENT 1480 2017

MANDATO NUM. 55

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1010

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	55	11/01/2018			171,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.

Agente della Riscossione per la Provincia di

STRACUSA
VIA EMANUELE MORSELLI 8

90100 PALERMO (PA)

Partita IVA: 04739330829 C.F. 00833920150

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centosettantuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT97M0103017100000000505018

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SENT. N. 1480/2017 DEVOTI SANDRO/RISCOSSIONE SICILIA

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO

171,00

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

171,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	171,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Agente della Riscossione per la provincia di Siracusa
Viale S. Panagia, 141 - 96100 Siracusa

Amat
Assicurazione Mobilità nell'Area di Taranto

51
02 GEN. 2018

Amat Delegato ☐
Direttore Generale ☐
Direttore Amministrativo ☐
Direttore Tecnico ☐
Appalti / Contratti ☐
Commerciale / Marketing ☒
Contabilità Bilancio ☐
Esercizio / Sosta ☐
Informatica / Statistica ☐
Manutenzione / Tecnica ☐
Risorse Umane ☐
Affari Gen. PPRR. SWISTRIZIA ☒
Ufficio Ragioneria ☒
Staff Qualità ☐

10020/18

11/1/18

Siracusa 19/12/2017

V.P. 55

Spett.le

Amat di Taranto
Via Cesare Battisti, n. 657
74121 Taranto TA

Oggetto: Recupero 50% spese giudiziali per condanna in solido, anticipate dalla Riscossione Sicilia Spa.

Giudice di Pace Siracusa - Sent.n.1480/2017

Devoti Sandro contro Riscossione Sicilia Spa e Amat di Taranto

Avendo lo scrivente Agente della Riscossione anticipato le spese di condanna in solido per la sentenza in oggetto, si chiede la restituzione della somma, pari al 50%, di € 342,00 così come sotto specificato:

onorario	250,00	ulteriori diritti	0,00
diritti	0,00		
spese imponibili			
spese generali	37,50	spese generali	0,00 0
cpa	11,50 4%	cpa	0,00 4%
IMPONIBILE	299,00	IMPONIBILE	0,00
iva	0,00 22%	iva	0,00 22%
LORDO	299,00	LORDO	0,00
ritenuta fiscale	0,00	ritenuta fiscale	0,00
spese esenti	43,00		0,00
NETTO	342,00	NETTO	0,00
Totale Netto	342,00		
50%	171,00		

L'importo da corrispondere potrà essere versato a mezzo di:

bonifico bancario sulle coordinate: Iban IT 97 M 01030 17100 000000505018.

indirizzato a Riscossione Sicilia Spa - Agente della Riscossione per la Provincia di Siracusa, viale Santa Panagia n.141- 96100- Siracusa, specificando la causale del pagamento e il n. di sentenza.

Al riguardo si comunica che decorso il termine di 30 gg. dalla ricezione della presente, in caso di mancato pagamento di quanto sopra specificato, l'importo dovuto verrà trattenuto dalle riscossioni conseguite a qualsiasi titolo in favore di codesto Ente, fino al totale recupero delle somme in questione.

Si rimette in allegato copia della sentenza.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono
Distinti saluti.

SSC/f.m./0916201831

Riscossione Sicilia S.p.A.
Agente della Riscossione
per la Provincia di SIRACUSA
Il Direttore
Giulio Fontana



1212-17

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.

- 5 DIC. 2017

Agente della Riscossione
per la Provincia di Siracusa



3445

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI SIRACUSA

n. 875 / 2017 R.G.

Dott.ssa Pitrolo Gentile Giovanna

Sentenza n. 1480 / 2017

COMUNICAZIONE ALLE PARTI COSTITUITE DEL DEPOSITO
DELLA SENTENZA IN CANCELLERIA

IL Cancelliere del suddetto Ufficio comunica ai Sigg.

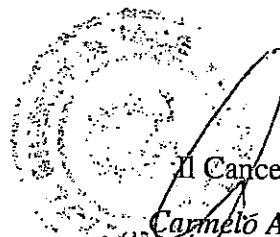
1. Avv.to Giorgia Rinaldo

proc.di Devoti Sandro

2. Sig. Parlato Vincenzo, elett. domic. presso la sede prov.le di Siracusa di viale Santa
Panagia n. 141 proc.di Riscossione Sicilia S.p.A.

che il Giudice di Pace Dott.ssa Pitrolo Gentile Giovanna in data 29/11/2017, ha pronunciato
nel procedimento civile tra " Devoti Sandro contro Riscossione Sicilia S.p.A. ", la sentenza
depositata e resa pubblica il 30 / 11 / 2017.

Siracusa li, 1 dicembre 2017



Il Cancelliere

Carmelo Armenia

RELAZIONE DI NOTIFICA

N° _____ Cron. _____

L'anno 2004 addì 05/12, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato il presente atto
consegnandone copia al Sig. Parlato Vincenzo

a mani A mani di Riccardo Maria Chiara
impiegato ivi addetto incaricato a ricevere gli
tale qualificatosi

l'Ufficiale Giudiziario

Il Messo del Giudice di Pace
Corradina Toro



Sent. n. 1480/17
P.G. n. 875/17
cron. n. 7125/17
rep. n. /

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE DI SIRACUSA

Il Giudice di Pace di Siracusa, dott.ssa Pitrolo Gentile Giovanna, nel
procedimento civile n. 875/2017, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da:

DEVOTI SANDRO (C.F.: DVTSDR81C03G273L), nato a Palermo il
03.03.1981, elettivamente domiciliato in Siracusa nel viale Scala Greca
n. 406/D, presso lo studio dell'avv. Giorgia Rinaldo che lo rappresenta
e difende

OPPONENTE

Contro:

RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. Agente della Riscossione per la
provincia di Siracusa, rappresentata dal Procuratore Speciale sig.
Parlato Vincenzo, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale
si Siracusa nel viale Santa Panagia n. 141

OPPOSTO

AMAT s.p.a. di Taranto, in persona del legale rappresentante,
domiciliato per la carica presso l'Amat s.p.a. di Taranto, nella via
Cesare Battisti n. 657

OPPOSTO CONTUMACE

Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

DEVOTI SANDRO, con ricorso depositato in data 05.04.2017 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 2982016 90076393962000 emessa dalla Riscossione Sicilia s.p.a. e notificata in data 06.03.2017, recante la cartella di pagamento n. 29820130004015659000, notificata in data 06.06.2013, avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo n. 2013/1087 con la quale veniva intimato al ricorrente il pagamento della somma complessiva di euro 148,62 a titolo di "spese l. n. 689/81 – azienda di trasporto" per l'anno 2004.

Il ricorrente opponeva l'intimazione di pagamento deducendo: 1. di non avere mai ricevuto la cartella di pagamento sul quale si fonda il pagamento richiesto; 2. estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione del credito; 3. difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento in violazione dell'art. 3 L. n. 241/90 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000; 4. inesistenza e/o nullità degli atti impugnati per violazione e/o errata applicazione dell'art. 12 c. 4 del

DPR n. 602/1973: mancata sottoscrizione dei ruoli presupposti alle cartelle.

Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi a favore del procuratore anticipante.

Si costituiva la Riscossione Sicilia s.p.a. la quale, in via preliminare, eccepiva la mancanza di legittimazione passiva nel presente giudizio, chiedendo lo spostamento della prima udienza onde consentire l'integrità del contraddittorio e la chiamata in garanzia ex art. 269 c.p.c. del Comune di Siracusa.

Nel merito contestava in fatto e in diritto la domanda attorea chiedendone il rigetto e chiedeva la sua estromissione dal giudizio. In caso di soccombenza per cause imputabili all'Ente impositore, chiedeva mallevare Riscossione Sicilia da ogni responsabilità delle conseguenze della lite e condannare solo l'Ente impositore.

All'udienza del 23.06.2017 era presente il procuratore del ricorrente. Nessuno era presente per l'Ente convenuto. Il Giudice autorizzava la chiamata in garanzia dell'Ente impositore, erroneamente indicato dalla convenuta nel Comune di Siracusa, atteso che la sanzione per cui è stata emessa la cartella di pagamento è stata contestata da Amat s.p.a. di Taranto.

In data 05.09.2017 la Riscossione Sicilia depositava in seno al proprio fascicolo di parte atto di citazione e chiamata in causa del terzo Amat s.p.a., ritualmente notificato.

All'udienza del 20.10.2017 era presente il procuratore dell'attore. Nessuno era presente per Riscossione Sicilia s.p.a. Nessuno era



presente né si costituiva in giudizio per Amat s.p.a. di Taranto, benché ritualmente citato.

il Giudice, alla stessa udienza, attesa la natura essenzialmente documentale, tratteneva la causa in decisione, dando lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente eccepisce la mancata notifica della cartella esattoriale n. 29820130004015659000, atto prodromico dell'intimazione di pagamento opposta.

A fronte di tale contestazione la Riscossione Sicilia s.p.a. produceva copia della relata di notifica del 06.06.2013 della detta cartella consegnata a mani di Arigò Loredana, qualificatasi come convivente; la stessa persona alla quale è stata notificata, in data 06.03.2017, l'intimazione di pagamento oggi opposta.

Infondata, pertanto, appare la eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico l'intimazione opposta.

Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione quinquennale, atteso che dalla notifica della cartella, 06.06.2013, alla notifica dell'intimazione di pagamento, 06.03.2017, non sono decorsi più di cinque anni.

Fondata è, invece, l'eccezione relativa al difetto di motivazione della intimazione.

In merito va osservato che l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente testualmente dispone: *"Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della*

legge 7 agosto 1990, n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama".

L'intimazione di pagamento notificata senza l'allegazione dell'atto prodromico richiamato deve ritenersi carente in punto di motivazione con una evidente compressione del diritto di difesa del contribuente il quale si confronta con un atto asettico, privo dei riferimenti minimi necessari per difendersi o quanto meno per avere contezza delle ragioni e delle origini della pretesa avanzata.

Il principio generale dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi sancito dall'art. 3 della l. n. 241/1990 deve ritenersi applicabile anche agli atti emanati dall'agente della riscossione poiché, giusta affermazione fornita dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18415/2005, *"una diversa interpretazione si porrebbe in insanabile contrasto con l'art. 24 Cost."*.

L'adeguata motivazione dell'atto impositivo deve essere intesa, dunque, in un rapporto di relazione con il diritto di difesa del ricorrente il quale deve essere posto in una condizione tale da esercitare pienamente il proprio diritto difesa (si vedano in merito Cass. sentenza n. 18306/2004, Cass. sentenza n. 10209/2010, Cass. sentenza n. 2907/2010).

Il difetto di motivazione rende pertanto nullo l'avviso di intimazione per violazione del diritto di difesa.

Il modello di intimazione utilizzato dall'Ente di riscossione, infatti, si limita a richiedere al contribuente il pagamento dell'importo della cartella senza fornire allo stesso nessuna motivazione circa la pretesa avanzata né l'indicazione dell'ente impositore.

Proprio l'indicazione della presunta cartella di pagamento all'interno dell'intimazione rende necessaria l'allegazione dell'atto prodromico a cui si fa riferimento. Ne deriva che, laddove Riscossione Sicilia s.p.a. si limiti ad indicare il numero identificativo della cartella di pagamento e la presunta data di notifica della stessa senza nessuna allegazione della cartella di pagamento né di altra documentazione, si avrà ovviamente nullità dell'intimazione.

Come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1825/2010, visto l'art. 7, comma 1, della l. 212/2000, non è sufficiente che il documento richiamato sia conoscibile dal contribuente, ma è necessario che gli atti a cui si rinvia *"siano allegati o comunicati al contribuente"*.

Nella fattispecie la mancanza degli atti su cui si fonda l'intimazione rappresenta un serio vulnus al diritto di difesa del ricorrente, atteso che la notifica della cartella di pagamento (atto presupposto) risale a più di 4 anni prima con conseguente impossibilità per lo stesso, al quale viene "concesso" un termine di 5 giorni per pagare, di richiedere presso gli uffici di Riscossione Sicilia s.p.a. copia della cartella e della relazione di notifica ex art. 26, comma 4, DPR 602/1973.

✓

In ordine alla eccezione di mancanza di legittimazione passiva sollevata dalla Riscossione Sicilia s.p.a. si richiama l'insegnamento del Supremo Collegio, in toto condivisibile, secondo cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale sussiste la concorrente legittimazione passiva dell'Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto della opposizione. (v. ex multis Cass. Civ. Sez. I sentenza n.17936/2003, Cass. Civ. Sez. III, 9 aprile 2001, n.5277 Giust. Civ. Mass. 2001, 756). Per completezza di trattazione va detto, altresì, che sul punto la Cassazione è univoca nel riconoscere che anche l'esattore ha un proprio interesse alla partecipazione al giudizio di opposizione ed è, quindi, da ritenersi litisconsorte per gli innegabili riflessi nel rapporto fra Ente impositore che ha provveduto alla formazione dei ruoli, ed esattore che, prendendo parte al giudizio, è in grado di conoscere eventuali provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti istruttori che, diversamente, non gli sarebbero opponibili (Cass. 16-01-2008 n. 709).

✓

Le spese del giudizio seguono il regime della giudiziale soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da

DEVOTI SANDRO

ACCOGLIE

l'opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
2982016 90076393962000.

Condanna in solido gli Enti opposti al pagamento delle spese del
giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 250,00 oltre C.U.,
spese generali nella misura del 15%, iva, cpa e C.U., da distrarsi in
favore del procuratore antistatario.

Siracusa 29.11.2017

IL CANCELLIERE
Carmelo Armenta

IL GIUDICE DI PACE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
30 NOV 2017

IL

IL CANCELLIERE
Carmelo Armenta

copla conforme all'originale
Per uso notifica
Siracusa
- 1 DIC 2017

IL CANCELLIERE
Carmelo Armenta



Agente della Riscossione per la provincia di Siracusa
Viale S. Panagia, 141 - 96100 Siracusa

Si autorizza il pagamento
delle somme richieste (€ 171,00)
Giusto sentenzia n. 1480/2017
Emi

AMAT S.P.A.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Massimo DECECCA

AMAT
Agente per la provincia nell'area di Taranto

02 GEN. 2018

AMAT Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sosta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
Ufficio Ragioneria
Staff Qualità

514005

Siracusa 19/12/2017

Spett.le
Amat di Taranto
Via Cesare Battisti, n. 657
74121 Taranto TA

Oggetto: Recupero 50% spese giudiziali per condanna in solido, anticipate dalla Riscossione Sicilia Spa.
Giudice di Pace Siracusa - Sent.n.1480/2017
Devoti Sandro contro Riscossione Sicilia Spa e Amat di Taranto

Avendo lo scrivente Agente della Riscossione anticipato le spese di condanna in solido per la sentenza in oggetto, **si chiede la restituzione della somma, pari al 50%, di € 342,00** così come sotto specificato:

onorario	250,00	ulteriori diritti	0,00
diritti	0,00		
spese imponibili			
spese generali	37,50	spese generali	0,00 0
cpa	11,50 4%	cpa	0,00 4%
IMPONIBILE	299,00	IMPONIBILE	0,00
iva	0,00 22%	iva	0,00 22%
LORDO	299,00	LORDO	0,00
ritenuta fiscale	0,00	ritenuta fiscale	0,00
spese esenti	43,00		0,00
NETTO	342,00	NETTO	0,00
Totale Netto		342,00	
50%		171,00	

L'importo da corrispondere potrà essere versato a mezzo di:

bonifico bancario sulle coordinate: **Iban IT 97 M 01030 17100 000000505018.**

indirizzato a Riscossione Sicilia Spa - Agente della Riscossione per la Provincia di Siracusa, viale Santa Panagia n.141- 96100- Siracusa, specificando la causale del pagamento e il n. di sentenza.

Al riguardo si comunica che decorso il termine di 30 gg. dalla ricezione della presente, in caso di mancato pagamento di quanto sopra specificato, l'importo dovuto verrà trattenuto dalle riscossioni conseguite a qualsiasi titolo in favore di codesto Ente, fino al totale recupero delle somme in questione.

Si rimette in allegato copia della sentenza.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono

Distinti saluti.

SSC/f.m./0916201831

P.N. 99
M/A 1/7

Riscossione Sicilia S.p.A.
Agente della Riscossione
per la Provincia di SIRACUSA
Il Direttore
Giulio Fontana



1212-17
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.

- 5 DIC. 2017

Agente della Riscossione
per la Provincia di Siracusa



3645

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI SIRACUSA

n. 875 / 2017 R.G.

Dott.ssa Pitrolo Gentile Giovanna

Sentenza n. 1480 / 2017

COMUNICAZIONE ALLE PARTI COSTITUITE DEL DEPOSITO
DELLA SENTENZA IN CANCELLERIA

IL Cancelliere del suddetto Ufficio comunica ai Sigg.

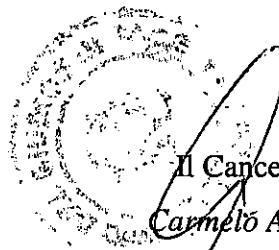
giorgia rinaldo @ per-it
1. **Avv.to Giorgia Rinaldo**

proc.di Devoti Sandro

Je.X 2. **Sig. Parlato Vincenzo, elett. domic. presso la sede prov.le di Siracusa di viale Santa Panagia n. 141** proc.di Riscossione Sicilia S.p.A.

che il Giudice di Pace Dott.ssa Pitrolo Gentile Giovanna in data 29/11/2017, ha pronunciato nel procedimento civile tra "Devoti Sandro contro Riscossione Sicilia S.p.A.", la sentenza depositata e resa pubblica il 30 / 11 / 2017.

Siracusa li, 1 dicembre 2017



Il Cancelliere

Carmelo Armenia

RELAZIONE DI NOTIFICA

N° _____ Cron. _____

L'anno 200*14* addì *05/12*, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato il presente atto consegnandone copia al Sig. *Parlato Vincenzo*

A mani di *Parlato Vincenzo*
a mani _____
impiegato ivi addetto _____
incaricato a ricevere gli
tale qualificatosi _____

I'Ufficiale Giudiziario

Corradina Toro
Il Masso del Giudice di Pace
Corradina Toro



Sent. n. 1480/17
R.G. n. 875/17
cron. n. 7125/17
rep. n. /

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE DI SIRACUSA

Il Giudice di Pace di Siracusa, dott.ssa Pitrolo Gentile Giovanna, nel
procedimento civile n. 875/2017, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da:

DEVOTI SANDRO (C.F.: DVTSDR81C03G273L), nato a Palermo il
03.03.1981, elettivamente domiciliato in Siracusa nel viale Scala Greca
n. 406/D, presso lo studio dell'avv. Giorgia Rinaldo che lo rappresenta
e difende

OPPONENTE

Contro:

RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. Agente della Riscossione per la
provincia di Siracusa, rappresentata dal Procuratore Speciale sig.
Parlato Vincenzo, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale
si Siracusa nel viale Santa Panagia n. 141

OPPOSTO

AMAT s.p.a. di Taranto, in persona del legale rappresentante,
domiciliato per la carica presso l'Amat s.p.a. di Taranto, nella via
Cesare Battisti n. 657

OPPOSTO CONTUMACE

Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

DEVOTI SANDRO, con ricorso depositato in data 05.04.2017 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 2982016 90076393962000 emessa dalla Riscossione Sicilia s.p.a. e notificata in data 06.03.2017, recante la cartella di pagamento n. 29820130004015659000, notificata in data 06.06.2013, avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo n. 2013/1087 con la quale veniva intimato al ricorrente il pagamento della somma complessiva di euro 148,62 a titolo di "spese l. n. 689/81 – azienda di trasporto" per l'anno 2004.

Il ricorrente opponeva l'intimazione di pagamento deducendo: 1. di non avere mai ricevuto la cartella di pagamento sul quale si fonda il pagamento richiesto; 2. estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione del credito; 3. difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento in violazione dell'art. 3 L. n. 241/90 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000; 4. inesistenza e/o nullità degli atti impugnati per violazione e/o errata applicazione dell'art. 12 c. 4 del

DPR n. 602/1973: mancata sottoscrizione dei ruoli presupposti alle cartelle.

Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi a favore del procuratore anticipante.

Si costituiva la Riscossione Sicilia s.p.a. la quale, in via preliminare, eccepiva la mancanza di legittimazione passiva nel presente giudizio, chiedendo lo spostamento della prima udienza onde consentire l'integrità del contraddittorio e la chiamata in garanzia ex art. 269 c.p.c. del Comune di Siracusa.

Nel merito contestava in fatto e in diritto la domanda attorea chiedendone il rigetto e chiedeva la sua estromissione dal giudizio. In caso di soccombenza per cause imputabili all'Ente impositore, chiedeva mallevare Riscossione Sicilia da ogni responsabilità delle conseguenze della lite e condannare solo l'Ente impositore.

All'udienza del 23.06.2017 era presente il procuratore del ricorrente. Nessuno era presente per l'Ente convenuto. Il Giudice autorizzava la chiamata in garanzia dell'Ente impositore, erroneamente indicato dalla convenuta nel Comune di Siracusa, atteso che la sanzione per cui è stata emessa la cartella di pagamento è stata contestata da Amat s.p.a. di Taranto.

In data 05.09.2017 la Riscossione Sicilia depositava in seno al proprio fascicolo di parte atto di citazione e chiamata in causa del terzo Amat s.p.a., ritualmente notificato.

All'udienza del 20.10.2017 era presente il procuratore dell'attore. Nessuno era presente per Riscossione Sicilia s.p.a. Nessuno era

presente né si costituiva in giudizio per Amat s.p.a. di Taranto, benché ritualmente citato.

il Giudice, alla stessa udienza, attesa la natura essenzialmente documentale, tratteneva la causa in decisione, dando lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente eccepisce la mancata notifica della cartella esattoriale n. 29820130004015659000, atto prodromico dell'intimazione di pagamento opposta.

A fronte di tale contestazione la Riscossione Sicilia s.p.a. produceva copia della relata di notifica del 06.06.2013 della detta cartella consegnata a mani di Arigò Loredana, qualificatasi come convivente; la stessa persona alla quale è stata notificata, in data 06.03.2017, l'intimazione di pagamento oggi opposta.

Infondata, pertanto, appare la eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico l'intimazione opposta.

Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione quinquennale, atteso che dalla notifica della cartella, 06.06.2013, alla notifica dell'intimazione di pagamento, 06.03.2017, non sono decorsi più di cinque anni.

Fondata è, invece, l'eccezione relativa al difetto di motivazione della intimazione.

In merito va osservato che l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente testualmente dispone: *"Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della*

legge 7 agosto 1990, n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama".

L'intimazione di pagamento notificata senza l'allegazione dell'atto prodromico richiamato deve ritenersi carente in punto di motivazione con una evidente compressione del diritto di difesa del contribuente il quale si confronta con un atto asettico, privo dei riferimenti minimi necessari per difendersi o quanto meno per avere contezza delle ragioni e delle origini della pretesa avanzata.

Il principio generale dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi sancito dall'art. 3 della l. n. 241/1990 deve ritenersi applicabile anche agli atti emanati dall'agente della riscossione poiché, giusta affermazione fornita dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18415/2005, *"una diversa interpretazione si porrebbe in insanabile contrasto con l'art. 24 Cost."*.

L'adequata motivazione dell'atto impositivo deve essere intesa, dunque, in un rapporto di relazione con il diritto di difesa del ricorrente il quale deve essere posto in una condizione tale da esercitare pienamente il proprio diritto difesa (si vedano in merito Cass. sentenza n. 18306/2004, Cass. sentenza n. 10209/2010, Cass. sentenza n. 2907/2010).

Il difetto di motivazione rende pertanto nullo l'avviso di intimazione per violazione del diritto di difesa.

Il modello di intimazione utilizzato dall'Ente di riscossione, infatti, si limita a richiedere al contribuente il pagamento dell'importo della cartella senza fornire allo stesso nessuna motivazione circa la pretesa avanzata né l'indicazione dell'ente impositore.

Proprio l'indicazione della presunta cartella di pagamento all'interno dell'intimazione rende necessaria l'allegazione dell'atto prodromico a cui si fa riferimento. Ne deriva che, laddove Riscossione Sicilia s.p.a. si limiti ad indicare il numero identificativo della cartella di pagamento e la presunta data di notifica della stessa senza nessuna allegazione della cartella di pagamento né di altra documentazione, si avrà ovviamente nullità dell'intimazione.

Come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1825/2010, visto l'art. 7, comma 1, della l. 212/2000, non è sufficiente che il documento richiamato sia conoscibile dal contribuente, ma è necessario che gli atti a cui si rinvia *"siano allegati o comunicati al contribuente"*.

Nella fattispecie la mancanza degli atti su cui si fonda l'intimazione rappresenta un serio vulnus al diritto di difesa del ricorrente, atteso che la notifica della cartella di pagamento (atto presupposto) risale a più di 4 anni prima con conseguente impossibilità per lo stesso, al quale viene "concesso" un termine di 5 giorni per pagare, di richiedere presso gli uffici di Riscossione Sicilia s.p.a. copia della cartella e della relazione di notifica ex art. 26, comma 4, DPR 602/1973.

2

In ordine alla eccezione di mancanza di legittimazione passiva sollevata dalla Riscossione Sicilia s.p.a. si richiama l'insegnamento del Supremo Collegio, in toto condivisibile, secondo cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale sussiste la concorrente legittimazione passiva dell'Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto della opposizione. (v. ex multis Cass. Civ. Sez. I sentenza n.17936/2003, Cass. Civ. Sez. III, 9 aprile 2001, n.5277 Giust. Civ. Mass. 2001, 756). Per completezza di trattazione va detto, altresì, che sul punto la Cassazione è univoca nel riconoscere che anche l'esattore ha un proprio interesse alla partecipazione al giudizio di opposizione ed è, quindi, da ritenersi litisconsorte per gli innegabili riflessi nel rapporto fra Ente impositore che ha provveduto alla formazione dei ruoli, ed esattore che, prendendo parte al giudizio, è in grado di conoscere eventuali provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti istruttori che, diversamente, non gli sarebbero opponibili (Cass. 16-01-2008 n. 709).

3

Le spese del giudizio seguono il regime della giudiziale soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
DEVOTI SANDRO

ACCOGLIE

l'opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
2982016 90076393962000.

Condanna in solido gli Enti opposti al pagamento delle spese del
giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 250,00 oltre C.U.,
spese generali nella misura del 15%, iva, cpa e C.U., da distrarsi in
favore del procuratore antistatario.

Siracusa 29.11.2017

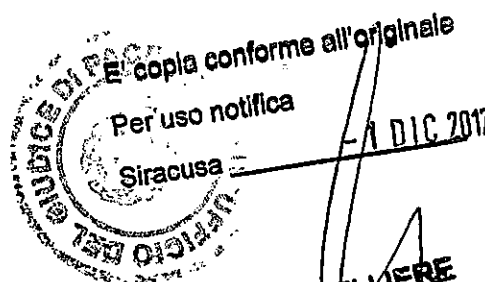
IL CANCELLIERE
Carmelo Armenta

IL GIUDICE DI PACE

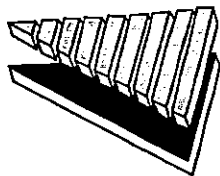
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
30 NOV 2017

IL

IL CANCELLIERE
Carmelo Armenta



IL CANCELLIERE
Carmelo Armenta



Riscossione
Sicilia S.p.A.

Agente della Riscossione per le province siciliane

PROVINCIA DI SIRACUSA

SPORTELLO DI _____

VIA LE Sante Lucrezie 141



92-006005757-99-5

Formula Certa®

R



Spett.

AMAT. DI TARANTO
VIA Cesare Battisti 657
74121 TARANTO